Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO
NIGRO
ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

CIRCOLARE N. 10

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2025 - Modalità e termini

1 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, nel 2026 i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo:

- effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.2025 e il 31.12.2025.

Il limite pari a 15.000,00 euro è stato così innalzato a decorrere dall'1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell'art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell'incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero; detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 euro ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall'1.1.2023, per effetto dell'art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

Con l'art. 1 co. 437 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) è stato conseguentemente modificato l'art. 3 co. 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, elevando espressamente da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro il limite di importo a partire dal quale le operazioni formano oggetto della comunicazione.

In relazione alle operazioni effettuate dall'1.1.2025 al 31.12.2025, l'adempimento in esame scade il 10.4.2026 o il 20.4.2026, a seconda della periodicità di liquidazione dell'IVA.

L'adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

2 SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74-*ter* del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall'art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

- dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
- di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- di coloro che effettuano prestazioni esenti *ex* art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

3 FINALITÀ DELL'ADEMPIMENTO E OPERAZIONI DA COMUNICARE

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall'art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate dall'1.1.2025 al 31.12.2025, l'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

- da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-*ter* (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

In ragione delle modifiche apportate all'art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell'art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall'1.1.2019, la deroga si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano.

3.1 ADEMPIMENTI AI FINI DELLA DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- comunichi all'Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l'intenzione di aderire alla speciale disciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
- all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio *ex* art. 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate relativa all'intenzione di applicare la disciplina in esame.

Comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (*ex* art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (*ex* art. 74-*ter* del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

3.2 VARIAZIONE DEL LIMITE PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DEI CONTANTI

L'art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l'art. 49 del DLgs. 231/2007, ha stabilito l'incremento del limite all'utilizzo del denaro contante da un importo inferiore a 2.000,00 euro ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall'1.1.2023.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate nel periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2025.

Con l'art. 1 co. 437 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) è stato modificato l'art. 3 co. 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, elevando espressamente da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro il limite di importo a partire dal quale le operazioni formano oggetto della comunicazione.

Non vi sono però effetti sostanziali sull'obbligo comunicativo, poiché la disciplina dell'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012 si pone in deroga all'ordinario divieto di utilizzo dei contanti e il limite ordinario di utilizzo del denaro contante era pari a 5.000,00 euro anche prima della modifica apportata dalla L. 199/2025.

Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di comunicazione in esame, riferito all'anno 2025, riguardi le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, nonostante la disposizione che ha innalzato il limite minimo (art. 1 co. 437 della L. 199/2025) sia in vigore dall'1.1.2026.

Non appare inoltre rilevante il fatto che, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente, si faccia ancora esplicitamente riferimento al precedente importo di 1.000,00 euro.

4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
- Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
- data di emissione del documento/fattura;
- numero della fattura;
- data di registrazione della fattura;
- imponibile;
- IVA applicata.

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

5 TERMINI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2025, devono essere effettuate entro:

- il 10.4.2026, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- il 20.4.2026, da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.